



CCNL 2019-2021

Proposte USB PI su testo vigente

(esclusa parte economica, lavoro agile e ordinamento professionale)

RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

Chiediamo la modifica del comma 4 nell'ottica di sostituire il confronto con la contrattazione che abbia come finalità la realizzazione di un accordo tra le parti e non un semplice confronto di idee.

Art. 4 – Informazione

Chiediamo la modifica del comma 3 al fine di estendere l'informativa a tutte le oo.ss. presenti nelle funzioni centrali indipendentemente dalla firma del CCNL e della loro rappresentatività.

L'informazione deve essere data con un congruo anticipo al fine di consentire una corretta valutazione dei contenuti e le convocazioni effettuate sentite le disponibilità dei partecipanti.

Art. 5 Contrattazione

La contrattazione è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali maggiormente rappresentativi nel comparto, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare, al fine di trovare un accordo condiviso.

La contrattazione, così com'era previsto per il confronto, si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano.

Chiediamo di aggiungere che al termine della contrattazione, è sottoscritto un accordo tra le parti.

Molto importanti sono le materie che debbano ricadere nella contrattazione e qui facciamo riferimento al documento sottoscritto da tutte le oo.ss. nell'autunno scorso e presentato al Ministero della Pubblica Amministrazione che riguardano l'organizzazione del lavoro e dei carichi di lavoro, l'orario di lavoro sotto ogni aspetto e non solo all'articolazione delle tipologie di orario e poi aggiungendo alle materie già presenti a comma 3 i seguenti punti:

- a) Criteri di definizione degli obiettivi di risultato e di performance;
- b) Criteri e obiettivi generali in materia di formazione e aggiornamento professionale;
- c) Disciplina del rapporto di lavoro agile;
- d) Determinazione dei Fondi Risorse Decentrate (FRD);
- e) Individuazione dei profili professionali
- f) Accordi di mobilità.

Art. 6 – Organismo paritetico per l'innovazione

Chiediamo l'eliminazione dell'organismo paritetico, facendo rientrare le materie indicate nell'articolo 6 tra quelle di contrattazione.

Art. 7 – Contrattazione collettiva integrativa



Occorre chiarire che i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non solo quelle firmatarie del contratto, mettendo fine ad una norma antidemocratica.

DIRITTI SINDACALI

Art. 10 – Diritto di assemblea

Per quanto riguarda il diritto a convocare un'assemblea occorre ampliare tale diritto a tutte le oo.ss. presenti nel Comparto, anche se non rappresentative e ai singoli componenti della Rsu eletta nel posto di lavoro.

RAPPORTO DI LAVORO

Art. 17 - Orario di lavoro

Chiediamo l'abbassamento dell'orario di lavoro a parità di salario almeno a 34 ore settimanali, adeguando anche il successivo articolo 18, senza intaccare le risorse destinate al rinnovo del contratto collettivo.

Si chiede un'aggiunta al comma 7, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, che l'intervallo per pausa pranzo possa essere ridotto a dieci minuti,

FERIE E FESTIVITÀ

Art. 28 – Ferie e recupero festività soppresse

Si chiede lo stralcio dei commi 4 e 5 equiparando le ferie e le festività soppresse dei neo assunti a quelle del restante personale.

Si chiede inoltre che, al comma 15 del medesimo articolo, si preveda la fruizione delle ferie residue al 31 dicembre entro i diciotto mesi successivi all'anno di maturazione.

Art. 30 – Ferie e riposi solidali

Si chiede lo stralcio dell'intero articolo, convinti che il dipendente che abbia l'esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute, debba essere sostenuto da norme ad hoc, che consentano di aumentare i giorni di ferie.

Art. 33 – Permessi e congedi per particolari disposizioni di legge

Si chiede di eliminare quanto previsto al comma 2 in merito alla programmazione dei permessi mensili della legge 104/92 in quanto, tale previsione, contrasta con la finalità particolare di un istituto che non può essere oggetto di programmazione e soprattutto antepone, in questo modo, le esigenze organizzative dell'amministrazione al diritto alla salute.

Art. 35 – Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Si chiede la riformulazione di tale articolo riconoscendo la cumulabilità dei permessi fruiti ad ore con altre tipologie di permessi e soprattutto che tali permessi specifici per visite e prestazioni specialistiche fruibili su base oraria e giornaliera, includano i tempi di percorrenza. Si chiede, inoltre, di togliere il limite delle 18 ore o tre giorni annuali.

Art. 37 – Assenze per malattia

Si chiede di integrare l'articolo così come era nei precedenti CCNL e cioè: *“Nel caso di malattia insorta nell'arco della giornata lavorativa durante l'orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell'orario, recupererà le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata lavorativa, la stessa sarà considerata*



assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità.”

Si chiede inoltre la riformulazione del comma 10 eliminando l'esclusione di ogni trattamento accessorio comunque denominato che deve comunque essere riconosciuto anche a chi si trova in malattia. Al punto e), sempre del comma 10 occorre riconoscere a chi si trova in malattia anche i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno senza alcuna condizione.

In questo modo viene meno anche la necessità del comma 11 che dovrà essere stralciato

Art. 38 – Terapie salvavita

Comma 3 – Al fine di tutelare il diritto alla salute, si chiede di eliminare la limitazione temporale di 4 mesi, riferita alle assenze dovute agli effetti delle terapie, già escluse dal periodo di comporto e dalla trattenuta per malattia.

Art. 46 – Diritto allo studio

Al fine di tutelare il diritto allo studio a tutti i dipendenti che ne fanno richiesta, si chiede di stralciare il comma 6, che limita al 3% il limite massimo di richieste accoglibili dall'amministrazione.

Art. 66 - Determinazione concordata della sanzione

Nei casi in cui l'autorità disciplinare competente ed il dipendente non riescano a trovare, in via conciliativa, una concordata sanzione disciplinare, così come previsto per i rapporti di lavoro privati e regolamentato dalla legge 300/70 chiediamo di aggiungere il seguente comma: “... ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio Territoriale del Lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivolto dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.”

Art. 86 – Copertura assicurativa

Comma 6 – Si chiede di estendere la copertura assicurativa attualmente prevista per incarichi di responsabilità e posizioni organizzative, a tutti i dipendenti delle amministrazioni.

Art. 86 (Servizio mensa e buoni pasto)

Si chiede di precisare che il diritto al buono pasto sorge al superamento delle sei ore lavorate a qualsiasi titolo e che il suo valore sia aumentato a dodici euro.

USB Pubblico Impiego